



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Tecnico Commerciale Statale "Paolo Savi"
Viale Raniero Capocci, 36 – 01100 Viterbo ☎ 0761/340155-0761/340816 fax 0761/346503
✉ segreteria@itcsavi.it

CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE

Prot.3883/A5

Viterbo, 05/10/2011

TRA

La Sig. ra Chiodo Daniela rappresentante della Soc. Sportiva Sakura Dojo 2 VT

nata a Viterbo il 24/05/1958

domiciliata per la carica presso la sede della società: Viterbo - Via Lorenzo da Viterbo n.38
cod. avv.postale: 01100
partita Iva : 01737010569 tel 335371978 di seguito indicato come "Società"

E

L'Istituto Tecnico Statale Commerciale "Paolo Savi" di seguito denominato "Scuola" c.f. 80013530565 rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Gaddi Maria Patrizia nata a Valentano (VT) il 04/02/1955 e domiciliata a Valentano c.f. GDDMPT55B44L569L

PREMESSO

- Che il D.I. 1 febbraio 2001, n.44 all'articolo 40 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- Che la Scuola deve attuare nell'ambito del piano delle attività didattiche la seguente attività **"Arti Marziali"**;
- Che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti anche esterni all'Istituzione scolastica, in quanto non esiste all'interno dell'Istituzione Scolastica personale con titolo valido disponibile ad accettare l'incarico;
- Che la Società dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per le sue specifiche competenze e per la professionalità acquisita (vedi curriculum allegato **dell'insegnante tecnico Sig. Selvaggini Ernesto**);
- Che la stessa dichiara di possedere parimenti i requisiti soggettivi voluti dal D.Lgs n.276/2003 e dalla legislazione fiscale e previdenziale di riferimento;
- Che il Consiglio d'Istituto con delibera n.32 del 04/10/2011 ha deliberato di affidare l'incarico alla Società SaKura Dojo 2;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente Contratto, di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2011/12 con decorrenza dal 10/10/2011

Art.1 La scuola incarica la Società di organizzare lezioni per gli studenti delle classi 3°A/p, 3°D/p, 1°A, 2°A, 1°F, 2°F, 2°D, nell'attività sportiva "**Arti Marziali**": dal 10/10/2011 al 28/01/2012 nei giorni di martedì, venerdì e sabato per complessive 7 (sette) h settimanali, per un totale di h.13 per ogni classe. dal 20/02/2012 al 31/05/2012 nei giorni di: lunedì, mercoledì e giovedì per complessive 5 h (cinque) settimanali, per un totale di h.13 per ogni classe.

Art.2 La prestazione sarà resa presso i locali della Società .

Art.3 La collaborazione avrà inizio il 10/10/2011 e terminerà il 31/05/2012 con saggio finale.

Art.4 Per l'esecuzione dell'attività il compenso è pattuito nell'importo forfettario di €2.700,00 (duemilasettecento/00) per l'intero periodo al lordo delle ritenute fiscali . Esso verrà corrisposto **mediante bonifico alla Banca di Viterbo Credito Cooperativo codice IBAN IT29G0893114503000020752176 a presentazione di regolare fattura , emessa in esenzione IVA ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 633/72**, da parte della società, in un'unica soluzione al termine delle attività;

Art.5 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto. La Società provvede in proprio alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile. La società sarà comunque tenuta alla titolarità di una polizza assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi ed infortuni che dovrà depositare in copia a questa Istituzione scolastica. La società dichiara che per tale attività la società non usufruirà di laboratori tecnologici, né userà apparecchiature elettriche, od altro, che possano essere pericolose per l'incolumità personale e degli alunni.

Art.6 Ai sensi ed effetti della D.Lgs n.81/2008, nonché dell'art.51, comma1, L.23/12/99 n.488 e del decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 12/01/2001 (G.U. n.71 del 26/03/2001), si dichiara che all'interno dei locali della scuola e per le lavorazioni, sono adottate le misure di sicurezza in linea con quanto previsto dal DL vo.81/2008, che la Società dichiara di ben conoscere e approvare.

Art.7 La Società ai sensi ed effetti del D.L.vo n.196/2003 (privacy), autorizza la scuola al trattamento dei propri dati personali comunicati ai fini della gestione del rapporto stesso e in particolare per l'assolvimento degli obblighi fiscali e contabili imposti dalla legge e necessari.

La Società potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, la società è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 30/06/2003 n.196, e successive modificazioni e integrazioni.

Art.8 Sono a carico della società tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Art.9 La Società si impegna a comunicare all'Istituto gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al presente contratto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello

stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La Società si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto

con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituto ed alla prefettura dell'eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo **Art.10** Ogni controversia che dovesse insorgere, relativa all'interpretazione, stipulazione, esecuzione e cessazione del presente contratto e rapporto di lavoro , si espleterà un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del lavoro di Viterbo.

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt.2229 e seguenti del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
Della Società sportiva Sakura Dojo
Sig.ra Chiodo Daniela

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Patrizia Gaddi